

SOMMARIO

Antiriciclaggio
Interessi di mora

SCHEDA n° 2

Redatta da: Dott.ssa Antonella Degli Esposti
Responsabile servizio Informa Imprese
14 febbraio 2008

Per chiarimenti: sedi territoriali

ANTIRICICLAGGIO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 in cui vengono recepite le disposizioni della direttiva europea 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e della direttiva 2006/70/CE per quanto riguarda i criteri tecnici per le procedure di adeguata verifica della clientela.

Le disposizioni riguardano, in particolare, gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili ed altri soggetti esercenti il recupero crediti, il trasporto di denaro, la gestione di case da gioco, l'agenzia di affari in mediazione immobiliare, ecc.. .

Vengono, tuttavia, anche modificate le norme sull'utilizzo del **denaro contante** e degli **assegni al portatore**; si tratta delle novità di maggior impatto sull'operatività finanziaria dei cittadini e delle imprese.

Trattiamo quindi, in particolare, questi aspetti, informando anche di una modifica delle strutture di controllo, in quanto l'UIC (Ufficio Italiano Cambi) è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2008 con trasferimento delle relative competenze e poteri alla Banca d'Italia, presso la quale viene istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

Dal **30 aprile 2008** scende da 12.500 euro a **5.000 euro** il limite per il trasferimento di:

- ✓ **denaro contante;**
- ✓ libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- ✓ **assegni al portatore, cioè privi della clausola di non trasferibilità.**

Pertanto questi mezzi di pagamento potranno essere trasferiti senza vincolo alcuno solo se di importo inferiore a 5.000 euro. L'inosservanza di tale disposizione comporta il rischio di incorrere nella sanzione amministrativa dall'1% al 40% dell'importo della transazione.

Il limite di €5.000 si applica anche all'**operazione frazionata** in più tranche inferiori a 5.000 euro.

La norma qualifica come operazione frazionata quella che deriva da un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a 5.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori a tale limite effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in **sette giorni**.

Non potrà, quindi, essere ammessa un'operazione di finanziamento soci in contanti o con assegni al portatore se nell'arco del

periodo infrasettimanale i singoli versamenti superino o eguolino il limite di 5.000 euro. Pertanto, in questo caso è opportuna l'emissione di assegni intestati alla società recanti la clausola di intrasferibilità.

E', invece, ammesso il pagamento con contanti o assegni al portatore di una fattura di €10.000 regolata in tre tranches di pari importo a 15, 30 e 45 giorni dall'emissione.

Gli intermediari finanziari (es: istituti di credito, posta, ecc.) sono tenuti al controllo ed alla vigilanza del rispetto del nuovo limite, con obbligo di segnalazione entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ASSEGNI

I nuovi carnet di assegni bancari e postali saranno rilasciati dalle banche o dalla posta con la stampigliatura della clausola di **non trasferibilità**.

E', però, consentito al correntista di richiedere per iscritto il rilascio di moduli in forma libera, cioè privi della clausola di non trasferibilità, in modo che il titolo possa essere girato anche successivamente alla prima emissione.

Tuttavia, per scoraggiare queste richieste, è stata introdotta, a titolo di imposta di bollo, la somma di €1,50 per ogni assegno rilasciato.

Inoltre, allo scopo di meglio identificare ciascun girante, viene imposto l'**obbligo di indicare nella girata il codice fiscale del girante** medesimo; l'inosservanza comporta la nullità della girata con conseguente impossibilità di incasso del titolo.

Pertanto, gli **assegni trasferibili (privi della clausola di non trasferibilità e di importo inferiore a €5.000) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario** e, se avviene da parte di questi la girata dell'assegno, il medesimo deve apporre anche l'indicazione del suo codice fiscale.

Non è quindi più consentita la girata in bianco, cioè con la sola firma.

Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiali saranno emessi già con l'indicazione del beneficiario e della clausola di non

trasferibilità.

Sempre al fine di una miglior identificazione dei soggetti che intervengono nelle operazioni finanziarie, viene previsto che **gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente**, cioè con beneficiario lo stesso emittente quindi recanti la formule "a me stesso" o "a me medesimo" o formule analoghe ad identificare come beneficiario il soggetto che emette (firma) l'assegno, possono essere girati per l'incasso a una banca o posta solo dall'emittente/beneficiario, **senza quindi possibilità di ulteriore girata**.

Tale nuova regola si rende applicabile per **qualsunque importo dell'assegno**.

La motivazione di questa nuova regola è che tali assegni assumevano natura di titoli al portatore.

Proviamo a riepilogare le modalità di emissione degli assegni bancari e postali:

- se di importo inferiore a €5.000, possono essere emessi **senza la clausola di intrasferibilità** e, laddove il beneficiario non sia lo stesso emittente (cioè non vi sia nello spazio del beneficiario la dicitura "me medesimo" o analoga), può anche **circolare con girate che rechino l'indicazione del codice fiscale del girante**. Per operare in tal modo, si dovranno utilizzare i vecchi carnet o in sede di nuova richiesta formulare per iscritto la domanda di assegni privi della stampigliatura "non trasferibile" assolvendo per ciascuno l'imposta di bollo di euro 1,5;
- se di importo pari o superiore a €5.000, gli assegni devono sempre recare, stampigliata nei nuovi carnet o apposta manualmente nei vecchi, la **dicitura di non trasferibilità** e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. L'inosservanza di tali disposizioni comporta il rischio di incorrere nella sanzione amministrativa dall'1% al 40% dell'importo dell'assegno.

LIBRETTI AL PORTATORE

Viene ridotto da €12.500 a €5.000 anche il limite di **saldo previsto per i libretti di**

deposito bancario o postale al portatore.

I libretti che presentano un saldo superiore devono essere estinti oppure il saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a euro 5.000 entro il **30 giugno 2009**.

Inoltre, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancario o postale al portatore, il cedente deve comunicare entro 30 giorni alla banca o posta i dati identificativi dell'acquirente e la data del trasferimento.

SOGGETTI CHE OPERANO NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Sono state introdotte anche alcune modifiche agli obblighi di controllo antiriciclaggio imposti a professionisti ed agli altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.

Le modifiche riguardano in particolare:

- l'elevazione del valore della prestazione che fa scattare l'**obbligo dell'identificazione dei clienti**: tale valore passa da 12.500 euro a **15.000 euro**; rimane confermato l'obbligo dell'identificazione quando l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile;
- l'obbligo di segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle opera-

zioni finanziarie che comportano il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore per importi eccedenti la nuova misura di €5.000;

- una nuova definizione di "operazione frazionata": deve essere considerata tale un'operazione unitaria sotto il profilo economico posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 15.000 euro, in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;
- l'introduzione dell'obbligo di **conservazione del documento utilizzato per l'identificazione**.

Viene precisato che sono escluse dagli obblighi di rilevazione:

- le prestazioni professionali riconducibili agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, L. 11 gennaio 1979, n. 12; in pratica sono escluse tutte le prestazioni che riguardano gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti quali tenuta paghe, pagamento contributi previdenziali e assistenziali, pratiche di assunzione e/o licenziamento, ecc.;
- le prestazioni consistenti nella **mera** attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi.

INTERESSI DI MORA

Con apposito comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la misura del tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, da utilizzare per la determinazione della percentuale da applicare per il calcolo degli interessi di mora automatici, è pari per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2008 al **4,20%**.

Si ricorda che, al fine della determinazione del saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di **ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali**, la suddetta percentuale deve essere maggiorata di sette punti.

Inoltre, l'Art. 4, comma 3 del D.lgs 231/02 prevede che, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il saggio di interesse normalmente applicabile sia maggiorato di ulteriori due punti.

Pertanto, per il semestre **1° gennaio - 30 giugno 2008**, i tassi applicabili sono:

- 11,20% per la generalità delle operazioni commerciali;
- 13,20% per le operazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti alimentari deteriorabili. Si riepilogano i tassi applicati dall'introduzione del D.lgs 231/2002:

Periodo di riferimento	Transazioni commerciali	Transazioni di prodotti alimentari deteriorabili
Semestre 1/7 - 31/12/2002	10,35	12,35
Semestre 1/1 - 30/06/2003	9,85	11,85
Semestre 1/7 - 31/12/2003	9,10	11,10
Semestre 1/1 - 30/06/2004	9,02	11,02
Semestre 1/7 - 31/12/2004	9,01	11,01
Semestre 1/1 - 30/06/2005	9,09	11,09
Semestre 1/7 - 31/12/2005	9,05	11,05
Semestre 1/1 - 30/06/2006	9,25	11,25
Semestre 1/7 - 31/07/2006	9,83	11,83
Semestre 1/1 - 30/06/2007	10,58	12,58
Semestre 1/7 - 31/12/2007	11,07	13,07
Semestre 1/1 - 30/06/2008	11,20	13,20

Si ricorda che la disciplina fiscale del reddito d'impresa prevede la rilevanza fiscale degli interessi di mora, sia in caso di interessi attivi che di interessi passivi, in base al **criterio di cassa**, in esplicita deroga al principio generale della competenza. Ne consegue che gli stessi concorrono alla

formazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono, rispettivamente, **percepiti o corrisposti**.

Tale disposizione si applica indipendentemente dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata).